

**ACCORDO PER LA DISTRIBUZIONE DEI COMPENSI
PREVISTI DALLA LEGGE N.93 DEL 5 FEBBRAIO 1992 ART.3 COMMA 6**

Add. **2 NOV. 1998**, in Roma, presso la sede della S.I.A.E. - Società Italiana degli Autori ed Editori

tra

la S.I.A.E. - Società Italiana degli Autori ed Editori con sede in Roma, Viale della Letteratura, 30 rappresentata dal Presidente Dott. Luciano Villevieille Bideri

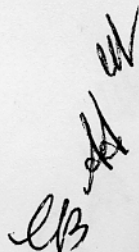
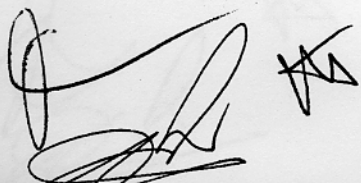
e

l'A.N.I.C.A.-Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali con sede in Roma, Viale Regina Margherita, 286 rappresentata dal Presidente Dott. Fulvio Lucisano, in rappresentanza dell'U.N.P.F. - Unione Nazionale Produttori Film rappresentata dall'Avv. Gianni Massaro e dell'U.N.I.D.I.M. - Unione Nazionale delle Imprese Industriali e di Distribuzione Multimediale, rappresentata dal Presidente Dott. Manfredi Traxler,

l'A.P.T. - Associazione Produttori Televisivi con sede in Roma, Via Giunio Bazzoni, 5 rappresentata dal Presidente Dott. Adriano Arié,

VISTA la legge del 5 febbraio 1992 n.93 recante "Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro", che, all'art. 3 commi 1 e 2 b), introduce e fissa la misura del compenso sui supporti di registrazione video, per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro;

CONSIDERATO che, ai sensi della disposizione normativa contenuta nel comma 6 dello stesso art. 3 della legge n.93/1992, la S.I.A.E. è incaricata di riscuotere tale compenso e di ripartirlo in ragione di un terzo ai produttori originari di opere audiovisive, al netto delle spese, e che la S.I.A.E., al fine suddetto possa avvalersi anche delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori stessi;



CONSIDERATO che l'A.N.I.C.A. e l'A.P.T. si sono ufficialmente costituite presso la S.I.A.E. quali Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori originari di opere cinematografiche audiovisive e che le stesse hanno richiesto di gestire direttamente l'attribuzione dei compensi a tutti gli aventi diritto "produttori originari di opere audiovisive";

CONSIDERATO che sulla base dei risultati di un sondaggio commissionato ad un Istituto di ricerca (A.S.M. s.r.l.) l'A.N.I.C.A. e l'A.P.T. hanno raggiunto un'intesa sulle percentuali di rispettiva spettanza della quota riservata dalla legge alla categoria dei "produttori originari di opere audiovisive" (art. 3 comma 6), che hanno comunicato alla S.I.A.E. nella riunione congiunta, tenuta presso la Direzione Generale della Società il 1° luglio 1998;

PRESO ATTO che l'intesa summenzionata prevede per la quota di pertinenza dei produttori l'attribuzione del 60% all'A.N.I.C.A. e del 35% all'A.P.T.; e che per il restante 5% le parti hanno previsto l'accantonamento su un conto cointestato ad A.N.I.C.A. e A.P.T., quale fondo di oscillazione da attribuire in un secondo momento in relazione alla fluttuazione dei repertori di rispettiva competenza negli anni di riferimento di ciascuna singola ripartizione;

tutto quanto sopra premesso si conviene e stipula quanto segue:

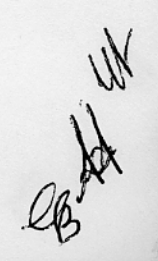
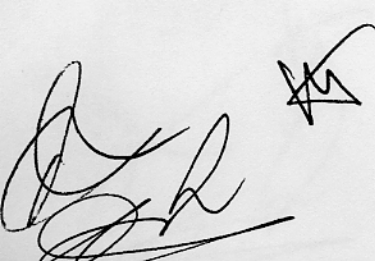
ART. 1

Le premesse costituiscono parte essenziale dell'atto.

ART. 2

La S.I.A.E., ai sensi dell'art. 3 comma 6 della legge citata, provvederà secondo gli accordi citati in premessa ad attribuire all'A.N.I.C.A. e all'A.P.T. quali Associazioni maggiormente rappresentative dei produttori originari di opere audiovisive cinematografiche e televisive, rispettivamente il 60% e il 35% della quota parte (1/3) del compenso incassato, di cui al comma 2 b del già richiamato art. 3, al netto delle spese, su appositi conti correnti che le parti si riservano di indicare.

Il residuo importo corrispondente alla percentuale del 5%, sarà dalla S.I.A.E. versato al netto delle spese, su un conto cointestato all'A.N.I.C.A. - A.P.T., come precisato in premessa.



ART. 3

L'A.N.I.C.A. e l'A.P.T. s'impegnano a provvedere alla ripartizione dei compensi alle stesse attribuiti in base al precedente art. 1 a favore dei produttori originari di opere audiovisive cinematografiche e televisive, siano o meno associati, assumendosi la piena responsabilità per quanto concerne la determinazione dei tempi, dei criteri, delle modalità di erogazione e delle risultanze della ripartizione stessa, tenuto conto della lettera e dello spirito della legge, al netto delle spese dalle medesime sostenute.

ART. 4

L'A.N.I.C.A. e l'A.P.T. rispondono direttamente delle operazioni di ripartizione effettuate a favore dei singoli produttori originari di opere audiovisive mallevando la S.I.A.E. da qualsiasi pretesa dovesse sopravvenire in ordine a dette operazioni da parte dei loro associati e non associati.

L'A.N.I.C.A. e l'A.P.T. mallevano altresì la S.I.A.E. da qualsiasi responsabilità nei confronti dei produttori originari di opere audiovisive non rappresentati dalle dette Associazioni.

ART. 5

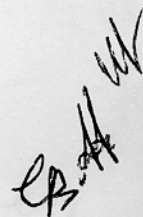
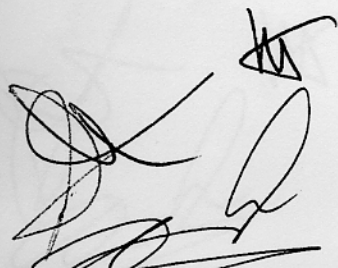
L'A.N.I.C.A. e l'A.P.T., ai sensi dell'art. 3 comma 6 della legge citata, regoleranno direttamente ogni eventuale rapporto con l'I.M.A.I.E. - Istituto Mutualistico Artisti, Interpreti ed Esecutori, ente previsto all'art. 4 della legge in premessa.

ART. 6

La S.I.A.E. s'impegna a rimettere all'A.N.I.C.A. e all'A.P.T. i compensi effettivamente incassati per il periodo di validità del presente accordo mediante versamenti trimestrali da effettuare entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza dei periodi di esazione trimestrale.

Per quanto riguarda i compensi incassati fino al 31 dicembre 1997 la S.I.A.E. s'impegna a comunicare l'importo da versare alle Associazioni firmatarie entro 10 giorni dallo scambio degli strumenti di ratifica di cui al successivo art. 12, comunicati a mezzo lettera raccomandata A/R, ed a rimettere l'importo stesso entro il mese successivo, a titolo completamente satisfattorio dei propri obblighi.

Per quanto riguarda i compensi incassati per l'anno in corso la S.I.A.E. s'impegna a liquidare le somme maturate entro il ventesimo giorno successivo al primo termine utile di scadenza del periodo di esazione trimestrale posteriore al perfezionamento dell'accordo, secondo le procedure indicate al precedente capoverso.



ART. 7

Sugli importi effettivamente incassati fino al 31/12/1997 la S.I.A.E. riconosce alle Associazioni firmatarie, in quota parte, gli interessi, calcolati al tasso legale vigente, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello d'incasso, al netto delle imposte sul reddito gravanti sui proventi finanziari.

Nella determinazione delle somme da liquidare a titolo completamente soddisfattorio per gli anni 1992-1997, sarà imputato alle Associazioni, sempre in quota parte, l'ammontare delle spese sostenute dalla S.I.A.E. per l'effettuazione, su indicazione e richiesta congiunta delle associazioni firmatarie, del sondaggio citato in premessa, il cui costo é pari a L. 70 milioni, oltre la percentuale di I.V.A. indeducibile (pari a circa il 7% del costo della prestazione).

ART. 8

Per il periodo di validità del presente accordo la S.I.A.E. quantifica le spese sostenute per l'incasso nella misura forfettaria corrispondente al 10% dell'ammontare dei compensi effettivamente incassati, per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di videogrammi, ai sensi dell'art. 3 comma 2 b) della legge di cui si tratta; le Associazioni prendono atto della quantificazione e accettano la detrazione.

Successivamente al 31/12/1999, le parti concordano di procedere, entro il 31 dicembre di ciascun anno, - in relazione ai costi sostenuti ed al volume degli incassi effettuati nonché alle previsioni di costo e di incasso per l'anno successivo - alla determinazione della percentuale per le spese sostenute dalla S.I.A.E., da detrarre dai compensi dell'anno successivo.

ART. 9

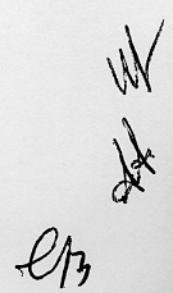
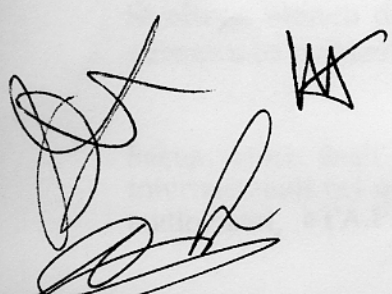
La S.I.A.E. risponde dei compensi in quanto effettivamente incassati, ma non assume responsabilità relativamente ad eventuali inadempienze di coloro che sono obbligati al pagamento del compenso ai sensi della legge in oggetto.

In relazione a ciò, la S.I.A.E. s'impegna ad esperire tutte le azioni giudiziarie necessarie al perseguimento delle finalità della legge di cui in premessa; le spese relative vengono comprese fra quelle previste nel precedente art. 6.

ART. 10

Il presente accordo è valido dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/1999 e riguarda i compensi percepiti e da percepire dalla S.I.A.E. nel periodo dal 1° marzo 1992 al 31 dicembre 1999.

L'accordo si intenderà tacitamente rinnovato per ciascun anno solare, salvo disdetta di una delle parti, che dovrà essere comunicata, a mezzo di lettera raccomandata A/R, spedita almeno tre mesi prima della scadenza.



ART. 11

Le Associazioni A.N.I.C.A. e A.P.T. riconoscono alla S.I.A.E., ove non svolto dalle stesse, una priorità per l'affidamento del servizio di ripartizione dei compensi ai singoli aventi diritto in relazione all'offerta che sarà presentata dalla S.I.A.E. medesima, improntata a requisiti di economicità ed efficienza, sulla base di criteri di ripartizione che verranno indicati dalle Associazioni.

ART. 12

L'esecutività dell'accordo é condizionata alla ratifica dei rispettivi competenti organi sociali ed é vincolata, per gli obblighi della S.I.A.E., all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società.

L'accordo, una volta ratificato, sarà notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ART. 13

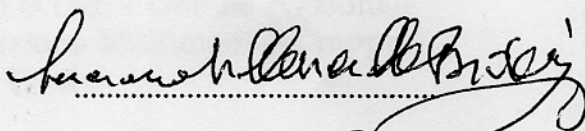
Il Foro di competenza relativo alle vertenze che insorgessero sulle presenti pattuizioni é esclusivamente quello di Roma.

Letto approvato e sottoscritto.

Roma, li 2 NOV. 1998

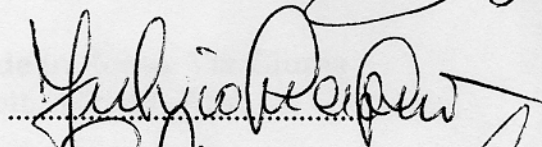
Per la S.I.A.E.

Il Presidente



Per l'A.N.I.C.A.

Il Presidente



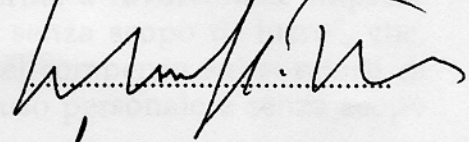
U.N.P.F.

Il Presidente



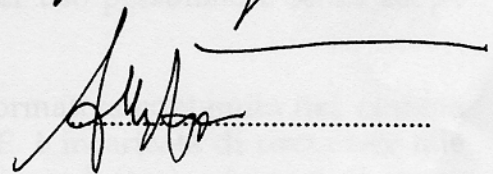
U.N.I.D.I.M.

Il Presidente



Per l'A.P.T.

Il Presidente



Si allega elenco delle Associazioni di produttori, italiane e straniere, che hanno presentato richiesta di partecipare alla ripartizione dei proventi di copia privata.

Segue elenco degli organismi (organi, comitati, commissioni) o associazioni nazionali e internazionali nei quali l'ANICA assume la rappresentanza dei produttori cinematografici e audiovisivi, e l'A.P.T. dei produttori televisivi.